



**CITTÀ DI FINALE EMILIA**

Provincia di Modena

---

**Regolamento per lo svolgimento di pubblici  
spettacoli, manifestazioni temporanee e per la  
vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.... del.....

## **Indice**

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ART. 1 - OGGETTO .....</b>                                                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>ART. 2 - DEFINIZIONI.....</b>                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>                                                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>ART. 4 - COMPETENZE AI FINI DELLA VIGILANZA.....</b>                                                                                               | <b>11</b> |
| <b>ART. 5 - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO .....</b>                                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>ART. 6 – CONTENUTO DELLE DOMANDE .....</b>                                                                                                         | <b>13</b> |
| <b>ART. 7 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O<br/>INFERIORE A 200 PERSONE .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| <b>ART. 8 - LOCALI ED IMPIANTI SOGGETTI ALLA COMPETENZA DELLA<br/>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA<br/>SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....</b>    | <b>16</b> |
| <b>ART. 9 - LOCALI ED IMPIANTI SOGGETTI ALLA COMPETENZA DELLA<br/>COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA<br/>SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....</b> | <b>17</b> |
| <b>ART. 10 - MODALITÀ DI SUBINGRESSO .....</b>                                                                                                        | <b>17</b> |
| <b>ART. 11 - PICCOLI TRATTENIMENTI<br/>NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....</b>                                              | <b>18</b> |
| <b>ART. 12 - MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI .....</b>                                                                                       | <b>20</b> |
| <b>ART. 13 – COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA .....</b>                                                                                                | <b>23</b> |
| <b>ART. 14 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE<br/>COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO .....</b>                     | <b>24</b> |
| <b>ART. 15 – CONTROLLI .....</b>                                                                                                                      | <b>27</b> |
| <b>ART. 16 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE .....</b>                                                                                       | <b>27</b> |
| <b>ART. 17 - NORMA TRANSITORIA .....</b>                                                                                                              | <b>28</b> |
| <b>Le principali norme di riferimento alla data del 31 gennaio 2015 e delle circolari al 8 agosto<br/>2017 .....</b>                                  | <b>29</b> |

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione:
  - degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, come modificati dall'art. 7 co. 8 bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla L.7/10/2013 n. 112;
  - degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato col R.D. 18/6/1931 n. 773, così come modificati dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento,
  - a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze),
  - b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
  - c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via),
  - d) per **luogo attrezzato all'aperto** si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
  - e) per **spettacoli**<sup>1</sup> si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro),
  - f) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo),
  - g) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività,
  - h) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti.
  - i) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi,
  - j) per attività di **spettacolo viaggiante** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento,
  - k) per **parchi di divertimento**<sup>2</sup> s'intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili.

---

<sup>1</sup> La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20/11/1982.

<sup>2</sup> In seguito all'abrogazione dell'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394 e del D.M.21.12.2005 non vi è oggi una normativa a cui fare riferimento per definire ed autorizzare i parchi di divertimento. Per questo il Ministero dell'Interno con la **circolare prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013** ha fornito le indicazioni a cui si è fatto riferimento nelle presenti definizioni.

Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area, e per essi è prevista la presenza di:

- I. una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
  - II. unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS ed alla verifica preventiva della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS;
  - III. una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione; IV. entrate e di vie di esodo.
- l) per **complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante** si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park o singole attrazioni**), sia autorizzate singolarmente ai sensi dell'art. 69 TULPS che autorizzate in capo ad un unico soggetto ai sensi dell'art. 68 TULPS.
- m) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo<sup>3</sup> definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"* come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001 e, per gli impianti sportivi, dal D.M.18/03/1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*<sup>4</sup>.  
Ai sensi del punto 3.2 della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico

---

<sup>3</sup> La circolare del Ministero dell'Interno n. P718/4118sott.20/C del 27 marzo 1997 D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento ha precisato che *"la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti."*

<sup>4</sup> Il D.M. 19/8/1996 al punto 4.1 prevede che:

a) nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, teatri tenda e circhi (cioè i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), dello stesso D.M. 19/8/1996) l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;

b) nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone (cioè nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) dello stesso D.M. 19/8/1996), l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;

c) nelle sale da ballo e discoteche (di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.M. 19/8/1996), l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

Il D.M. 18-3-1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi al punto 6, per lo spazio riservato agli spettatori prevede:

*"La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48."*

*Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.*

*Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.*

*Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto ... (omissis) , è consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217."*

spettacolo di cui al D.M. 19.08.1996, **nei locali/luoghi non provvisti di posti a sedere fissi** è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 1,1 m. I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m. Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.

In caso di utilizzo di **impianti sportivi** per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 del D.M. 18/03/1996<sup>5</sup> e in particolare:

- I) la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva può essere consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima. Tale parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile;
- II) qualora sia previsto l'utilizzo temporaneo di sedie, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di dieci file, e ciascuna fila con non più di dieci sedie collegate rigidamente tra loro, così come previsto al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996;
- III) la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva, deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso previste dal D.M. 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso, 250 per impianti all'aperto) nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.<sup>6</sup>

Nei **luna park**, ai fini del presente Regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare sia le attrazioni che l'area in cui insiste il luna park.

Per le **singole attrazioni** dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione.

---

<sup>5</sup> **D.M. 18/03/1996 – art.12. Manifestazioni occasionali.**

*“È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.*

*Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo. Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.*

*Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.”*

<sup>6</sup> Si veda **Circ. Ministero Interno 18 giugno 1997, n. 9** . *Utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo - Chiarimenti sull'articolo 12 del D.M. 18 marzo 1996 e Circ. Ministero Interno 18 dicembre 1997, n. 21/MI.SA. Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo.*

Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, **aree non delimitate da transenne**<sup>7</sup>.

- n) per **circoli privati** s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996<sup>8</sup> sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- I. pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
  - II. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini,
  - III. struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale<sup>9</sup>;

---

<sup>7</sup> La **risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002** precisa: " ... per "affollamento massimo" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non potrà, quindi, considerarsi ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o di intrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne.

<sup>8</sup> **Circolare del Ministero degli Interni n. 559/C. 19144, 12000. A (1) - 30 aprile 1996**

*" ... ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI CIRCOLI PRIVATI*

*I circoli privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di associazione. In conseguenza di ciò la loro apertura, per effetto del disposto dell'art. 18 della Costituzione, non richiede la preventiva acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo. Parimenti gli spettacoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, debbono essere considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e, pertanto, sottratti alla disciplina dell'art. 68 T.U.L.P.S., la quale, come è noto, assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla fattispecie prevista dall'art. 118 del R.D. n. 635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. qualora ai trattenimenti in parola accedano, previa esibizione di un biglietto d'invito, persone diverse dai soci.*

*Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli e i trattenimenti, che hanno luogo in circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore. Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore, nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c.. Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione - con giurisprudenza pressoché costante - ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68 T.U.L.P.S. i locali che, ancorché assenti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:*

- 1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;*
- 2. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità dei cittadini*
- 3. struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale. ..."*

<sup>9</sup> Ai fini dell'accertamento dell'eventuale imprenditorialità dei circoli, si veda anche l'**art. 148** (ex art. 111) del **T.U.I.R.** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni*).

- o) per **addetti ai servizi di controllo** il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dall'art.3 commi 7–13 della legge n. 94 del 15.07.2009, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, e successive modificazioni e dal D.M. 6 ottobre 2009, *Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e successive modificazioni;
- p) per **competizioni sportive su strada**, le manifestazioni previste dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e dalla legge della Regione Emilia Romagna n.36/2002 *Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada*, e successive modificazioni. Non sono competizioni sportive su strada, quelle che non hanno una classifica finale, non si svolgono su strada ma fuoristrada o in circuiti, i raduni e gli slalom volti a dimostrare una abilità.

### **Art. 3 - Campo di applicazione**

1. La vigilanza di cui al presente regolamento, ai fini del rilascio della **licenza ai sensi dell'art. 80 TULPS**, si esplica su:
  - a) **teatri**,
  - b) **teatri tenda**, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti,
  - c) cinematografi o **sale cinematografiche**, di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 28 *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche* ed alla specifica normativa regionale dell'Emilia Romagna (L.R.12/2006 *Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico* e Delib. Ass. legislativa regionale n. 71/2012);
  - d) **cinema-teatri** cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere,
  - e) **locali di trattenimento**, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti con le eccezioni di cui al successivo comma 2 lett. j), k), l), m), n), o),
  - f) **sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante** (discoteche, night club, disco-bar e simili),
  - g) **parchi di divertimento** e complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (**luna park**),
  - h) **circhi**,
  - i) **manifestazioni e gare con presenza di animali** ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 "*Norme a tutela del benessere animale*" delle relative disposizioni attuative,<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Delib. G.R. Emilia Romagna 27/03/2006 n. 394 "*Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali*", come modificata dalla Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647.

- j) **luoghi attrezzati all'aperto** come definiti all'art. 2 co.1 lett.d) del presente regolamento, allestiti per spettacoli, trattenimenti, competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi,<sup>11</sup> manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche come definite dal precedente art. 2 co.1 lett. p),
  - k) **locali multiuso**, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività,
  - l) **auditori e sale convegni**,
  - m) **sale polivalenti**<sup>12</sup> intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui nello stesso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o trattenimenti,
  - n) **impianti sportivi** e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto<sup>13</sup>,
  - o) **circoli privati in cui l'accesso non è riservato ai soci**, in base a quanto previsto dall'art. 118 del R.D. 635/1940 *Regolamento di esecuzione del TULPS*.
2. **Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, pertanto, al rilascio della licenza ai sensi dell'art.80 TULPS**, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:
- a) **luoghi all'aperto**, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. E' fatto salvo quanto previsto per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei al successivo art. 12;<sup>14</sup>
  - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di **sedi di associazioni ed enti**;
  - c) **manifestazioni fieristiche** di cui alla L.R. n.12/2000 *Ordinamento del sistema fieristico regionale* e successive modificazioni e dalle relative norme di attuazione (D.G.R. 04/07/2000 n.1089 *Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche*), quando non vi si svolgano spettacoli e trattenimenti;

<sup>11</sup> Cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 559/C 16854.13500 richiamata nella **nota della Prefettura di Modena prot. 2019/93 del 7/10/1993**.

<sup>12</sup> Nella domanda occorre specificare le attività che s'intendono esercitare e nell'agibilità ex art. 80 del TULPS devono essere indicate le attività consentite e la relativa capienza/affollamento.

<sup>13</sup> Con Circolare del 12/01/1995 n. 559 **Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.** il Ministero dell'Interno ha precisato: " ... le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico. ... Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto.

In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

<sup>14</sup> Il Ministero dell'interno con risoluzione del 02/07/2003 prot. P529/4109 ha precisato che "le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre tuttavia l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996. Per quanto riguarda l'affollamento, si rimanda a quanto stabilito al punto 4.1, titolo IV, del D.M.-19 agosto 1996."

- d) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla **raccolta di fondi** per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- e) **mostre ed esposizioni**<sup>15</sup> di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico **prive di strutture per lo stazionamento del pubblico**;
- f) **impianti per la pesca a pagamento** autorizzati ai sensi dell'art.19 della L.R.11/2012 (laghetti per la cosiddetta *pesca sportiva*) ad uso dei soli utenti;
- g) **palestre**<sup>16</sup>, **scuole di danza**<sup>17</sup> o simili ad uso dei soli utenti, senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;
- h) **piscine** in cui si svolgono esclusivamente attività agonistiche e di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti senza aree destinate allo stazionamento del pubblico,
- i) **sale consiliari**,<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici si applica il **Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20/05/1992 n. 569 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.**

<sup>16</sup> L'esercizio dell'attività di strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie in Emilia Romagna è soggetta all'**art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 Norme in materia di sport.**

<sup>17</sup> Si veda la **circolare del Ministero dell'Interno n. . 990605195714 del 1/6/1999 :**

***"Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati***

*Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative ... A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989). Ciò posto, sembra di poter confermare che le **palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.**, che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina. ....*

*Uguualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare N. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994, che le **piscine** annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza. Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa). In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni. Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro. Si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLP.S. Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S."*

<sup>18</sup> La **circolare n. 42MI.SA.(&)22 del 17/12/1986** prevede: "...3. **sale consiliari** – punto 83) del D.M.16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le **sale consiliari** (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali ecc.) non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre

- j) **circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati<sup>19, 20</sup>;
- k) **feste private** ad ingresso riservato e/o a invito non pubblicizzate,
- l) **pubblici esercizi** per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto o e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento<sup>21</sup>;
- m) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo (art. 1 co.2 lett. c) D.M. 19/08/1996);

*1982 punto 4.1, e pertanto non sono comprese al punto 83 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) del D.M. 16 febbraio 1982."*

Il D.M. 16.02.1982 è stato sostituito dal D.P.R. 151/2011, che prevede ora al punto n. 65 dell'allegato I "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup> con l'esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".

<sup>19</sup> Secondo l'art. 118 del R.D. 635/1940, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e, di conseguenza, l'agibilità di cui all'art. 80, sono da richiedere anche da parte dei **circoli** che organizzano rappresentazioni o trattenimenti **cui possono accedere anche i non soci**, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato. (V. anche co.1 lett. o).

<sup>20</sup> **Hanno sicuramente carattere privato in base al D.P.C.M. 16/09/1999 n. 504 Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650** che prevede che possano ottenere agevolazioni fiscali ai fini SIAE gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica,

- costituiti da almeno due anni, ed iscritti da almeno due anni nei registri delle libere forme associative istituiti dalla regioni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: a) assistenza sociale e socio-sanitaria; b) assistenza sanitaria; c) beneficenza; d) istruzione; e) formazione; f) tutela dei diritti civili;
- nei quali la qualità di socio viene conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa;
- quando lo spettacolo e l'intrattenimento si svolge nella sede legale del circolo;
- quando non partecipano più di 500 persone (attenzione: se la capienza del locale è superiore a 100 persone e la superficie è superiore a 200 mq. si deve fare riferimento alla capienza assegnata al locale ai fini della prevenzione incendi (voce 65 allegato I al D.P.R. 151/2011);
- l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà;

<sup>21</sup> La **Prefettura di Modena con nota prot. 2895/98 2°Sett. in data 28/11/1998** ha individuato 4 casi:

1. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento,
2. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento,
3. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti",
4. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..

I punti 1. e 2. della citata nota prefettizia coincidono con quanto previsto dall'art. 12 della L.R.14/2003.

- n) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone (art. 1 co.2 lett. d) D.M. 19/08/1996);
- o) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano i piccoli trattenimenti descritti al successivo art. 11 co.1;
- p) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (**sale giochi**)<sup>22</sup>;
- q) le **competizioni sportive** con o senza transito di veicoli e senza stazionamento di pubblico, per le quali è previsto il solo rilascio del nulla osta al transito in base al regolamento di gara;
- r) **singole attrazioni dello spettacolo viaggiante**, allestite in un'area pubblica o privata non recintata;
- s) **esibizioni musicali, anche dal vivo**, eseguite durante riti religiosi.

#### **Art. 4 - Competenze ai fini della vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, *Regolamento del T.U.L.P.S.*, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (successivamente chiamata anche "CCVLPS" o Commissione comunale"), per i luoghi e locali rientranti nella propria sfera di competenza, deve:
  - a) esprimere parere sui progetti (cosiddetto parere di fattibilità) di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ancorché originariamente autorizzati in base a parere della Commissione provinciale di vigilanza;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8/1/1998, n. 3 <sup>23</sup>, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, *Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*;
2. La Commissione comunale esprime il parere di cui all'art. 141, 1° comma lett. a) anche sui progetti relativi ai locali ed impianti di **capienza pari o inferiore a 200 persone**<sup>24 25</sup>.

<sup>22</sup> Il Ministero dell'Interno già con **Circolare 14 Dicembre 1992 n.22** *Disciplina normativa sulle sale giochi fisse*. Chiarimenti, aveva precisato che "La sala giochi fissa viene così ad essere classificata non come "locale di spettacolo" (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), bensì come "esercizio pubblico" (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza."

<sup>23</sup> L'art. 4 co. 2 del D.lgs 3/1998 prevede: ". .... Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337".

<sup>24</sup> La **nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005** emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in risposta ad un preciso quesito presentato da una associazione

3. Per i locali ed impianti **con capienza pari o inferiore a 200 persone** le verifiche e gli accertamenti competono ad un professionista abilitato, iscritto ad Albo o Collegio, entro i propri limiti professionali.
4. Per i locali ed impianti **con capienza superiore a 200 persone** le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione comunale, ad esclusione dei seguenti casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del medesimo T.U. (successivamente chiamata anche "CPVLPS" o Commissione provinciale):
  - a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
  - b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
  - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute<sup>26</sup>.
5. Sono soggetti alla vigilanza della Commissione comunale i luoghi e locali sede di pubblici spettacoli o trattenimenti, esclusi soltanto quelli di competenza della Commissione provinciale salvo, in questo caso, espressa delega emanata ai sensi dell'art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 e successive modificazioni.<sup>27</sup>

## **Art. 5 - Disposizioni sul procedimento**

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali, impianti e luoghi di pubblico spettacolo i richiedenti devono presentare, unitamente alle pratiche edilizie necessarie, domanda di esame del progetto allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o ad altro ufficio comunale competente di riferimento con le modalità previste D.P.R. 160/2010 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*; per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei resta salvo quanto previsto dal successivo art.12.  
Il parere di agibilità deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura per i locali di nuova realizzazione.

---

imprenditoriale, ha chiarito come la commissione comunale di vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche per i locali con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

L'autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera a) , del reg. d'es. del T.U.L.P.S., la commissione è tenuta ad esprimere.

<sup>25</sup> Il D.M. 18 maggio 2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante* all'art. 1 co.2 prevede *"Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale". Il Ministero dell'interno con circolare n. 114 del 01/12/2009 (GU n. 282 del 3-12-2009) ha precisato in merito che "alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996".*

<sup>26</sup> Decreto non ancora emanato.

<sup>27</sup> art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 *"Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis."*

Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

2. Il parere della Commissione di vigilanza viene espresso in due fasi:
  - a) Fase di esame progetto in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
  - b) Fase di sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione si reca in sopralluogo per verificare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.<sup>28</sup>
4. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento e trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale per il relativo parere di competenza  
Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
5. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e succ. mod. e del D.P.R.160/2010.
6. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex artt. 68 e 69 e 80 del TULPS, farà riferimento al parere di agibilità della Commissione comunale o provinciale di vigilanza ovvero alla relazione di verifica presentata dal libero professionista ai sensi dell'art. 141 co.1 lett. b) del R.D. 635/1940.

## **Art. 6 – Contenuto delle domande**

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui al precedente art. 5, co.2, la domanda di esame progetto e la trasmissione della documentazione per l'effettuazione del sopralluogo, devono contenere le seguenti indicazioni:

### **A) Tipo di richiesta:**

A<sub>1</sub>) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:

- nuova realizzazione;
- variazione allo stato attuale;

---

<sup>28</sup> Per quanto riguarda le procedure antincendio da seguire, il **D.P.R. 1/08/2011 n. 151** ha ridefinito, all'**allegato I**, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, escludendo dalle stesse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Per i locali di pubblico spettacolo, classificati al **punto 65** dell'allegato I del DPR 151/2011 "Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda superiore a 200 mq. ..." si applicano le seguenti procedure:

- fino a 200 persone: attività rientranti nella categoria B – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF
- oltre 200 persone: attività rientranti nella categoria C – occorre presentare richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF).

- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

A2) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

**B) Tipo di attività, facendo riferimento:**

- B1) per i locali di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 e successive modificazioni, *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*,
- B2) per gli impianti sportivi al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*,
- B3) per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. *"Nuovo codice della strada"* e legge Emilia Romagna 19/12/2002 n. 36<sup>29</sup>,
- B4) per le manifestazioni con presenza di animali alla legge Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 e successive modificazioni, *"Norme a tutela del benessere animale"* e relative disposizioni di attuazione
- B5) per le attività di spettacolo viaggiante al D.M. 18/03/2007 e successive modificazioni, *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"* per l'assegnazione del codice identificativo.<sup>30</sup>

**C) Dati relativi al richiedente e al locale :**

- nome e cognome, codice fiscale
- data e luogo di nascita,
- residenza, recapito telefonico, e-mail, pec
- eventuali titoli autorizzativi precedentemente rilasciati o altri atti abilitativi relativi all'immobile, quali: permesso a costruire, DIA, SCIA, agibilità, ecc.
- dati anagrafici del proprietario dell'immobile.

**D) Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.**

<sup>29</sup> La L.R. 36/2002 Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di **autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada**, sostituisce l'art. 233 della L.R.3/1999 come segue:

"1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:  
a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;  
b) Province, nei rimanenti casi.  
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.  
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.  
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.  
5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.  
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992."

<sup>30</sup> La Circolare del Ministero degli Interni n. 4958 del 15.10.2010 al punto 4) della Parte II prevede " ... la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi."

E) **Eventuali riferimenti a precedenti verbali della Commissione di vigilanza** (citare numero di protocollo e data).

F) **Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.**

2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 riguardanti locali, impianti e luoghi soggetti al parere della Commissione comunale è definita dal Comune, su proposta della Commissione stessa; per i casi non di competenza della Commissione comunale la documentazione è quella stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza.<sup>31</sup> Per gli impianti sportivi si deve fare riferimento all'art. 3 del al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 e successive modificazioni *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*.<sup>32</sup>

---

31 La Commissione Provinciale di Vigilanza di Modena ha pubblicato su sito della Prefettura di Modena le **principali normative di riferimento e l'elenco dei documenti richiesti per la domanda** all'indirizzo: [http://www.prefettura.it/modena/download.php?f=Spages&s=download.php&id\\_sito=1218&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1218%2Fspettacolo+elenco+documenti+richiesti.doc&coming=YTozOntzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzljtzOjY6MTkxM3NpdG8iO3M6NDoiMTIxOCi7czo0OiJub2RvbjtzOjU6IjEwNTI0Ijt9&popup=0.8481026405722463](http://www.prefettura.it/modena/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1218&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1218%2Fspettacolo+elenco+documenti+richiesti.doc&coming=YTozOntzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzljtzOjY6MTkxM3NpdG8iO3M6NDoiMTIxOCi7czo0OiJub2RvbjtzOjU6IjEwNTI0Ijt9&popup=0.8481026405722463)

<sup>32</sup> **D.M. 18.03.1996** che all'art.3 *Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi* prevede:

*“Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:*

- 1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;*
- 2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;*
- 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;*
- 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;*
- 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;*
- 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni;*
- 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica.*

*Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.*

*Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.*

*La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.*

*Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.*

*Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.”*

In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

3. Per le manifestazioni in cui è prevista la presenza di animali l'organizzatore, prima del sopralluogo della Commissione, deve presentare al SUAP o ad altro ufficio comunale competente apposita SCIA corredata da relazione tecnica<sup>33</sup> finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L..

### **Art. 7 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Il progetto, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere presentati al SUAP o ad altro ufficio comunale competente per essere acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
2. Le verifiche e gli accertamenti dei locali di cui al comma 1 devono essere effettuati da un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o al Collegio dei geometri, il quale, con relazione tecnica, attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.  
E' fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico sanitarie.
3. La relazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.
4. Per i locali con capienza compresa fra 101 e 200 ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup> la relazione tecnica deve contenere i riferimenti della SCIA presentata ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151 *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*

### **Art. 8 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione COMUNALE di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dell'agibilità per locali rientranti nella sfera di competenza della CCVLPS, così come indicato al precedente art. 4, possono riguardare:
  - a) richiesta di parere preventivo di fattibilità sul progetto di locali o luoghi con capacità inferiore o uguale a 200 persone o con capacità superiore e fino al limite indicato all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, per :
    - nuova realizzazione
    - variazione allo stato attuale;
    - adeguamento alle norme vigenti;
    - integrazione a precedente progetto;

---

<sup>33</sup> Compito della Commissione di vigilanza è soltanto quello di accertare che sia stata presentata la domanda. Il contenuto della domanda e dei relativi allegati sono stabiliti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 394/2006 emanata in attuazione della legge regionale 17/2/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" come modificata dalla Delibera G.R. 14/05/2007 n. 647.

- attuazione di precedenti prescrizioni;
  - b) richiesta di sopralluogo per la verifica di agibilità di impianti con capienza superiore a 200 persone.
2. Le domande devono essere formulate come indicato al precedente art. 6 e seguono il procedimento descritto all'art. 5.

## **Art. 9 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione PROVINCIALE di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

1. Le domande di esame progetto e di agibilità relative a locali ed impianti di cui all'art. 142, ultimo comma del R.D. 635/1940<sup>34</sup> devono essere formulate come indicato al precedente art. 6 e devono essere presentate al SUAP o ad altro ufficio comunale competente che ne curerà l'inoltro alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Per quanto compatibile si applica il procedimento descritto all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex art. 68 o 69 del TULPS, ai fini dell'art. 80 del medesimo T.U., farà riferimento al parere di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza.

## **Art. 10 - Modalità di subingresso**

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il subentrante deve chiedere e ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome presentando al SUAP o ad altro ufficio comunale competente la domanda di subingresso.
2. Nel caso in cui si eseguano alterazioni allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli 7 o 8 o 9.
3. L'autorizzazione al subentrante è rilasciata senza acquisire il parere della Commissione di Vigilanza quando lo stesso subentrante dichiara:
  - a) che non sono intervenute modifiche strutturali,
  - b) che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata rispetto a quanto precedentemente autorizzato in capo al cedente,
  - c) di aver adempiuto a quanto previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza.

---

<sup>34</sup> art. 142, ultimo comma del R.D. 635/1940, Regolamento del TULPS: *"... la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:*

*a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;*

*b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità."*

## **Art. 11 - Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **non sono soggetti al parere previsto dall'art. 80 del TULPS** gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i trattenimenti (esclusi i trattenimenti danzanti) ovvero i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi corsi di cucina e corsi da sommelier, a condizione che:
  - a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
  - b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale<sup>35</sup>,
  - c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
  - d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
2. Ai sensi della legge Emilia Romagna 14/2003, l'autorizzazione amministrativa e la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento della predetta attività accessoria purché i locali adibiti alla somministrazione abbiano **capienza e afflusso non superiore a 100 persone**. Non occorre, quindi, presentare la SCIA o ottenere autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS.
3. Oltre tale limite di capienza e afflusso, occorre:
  - a) presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla L.7/10/2013 n. 112, per gli **eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio** (cosiddetti spettacoli dal vivo di portata minore)<sup>36</sup>;
  - b) essere in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S., per gli **eventi con la partecipazione di più di 200 partecipanti e che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio**;
4. La SCIA o l'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S, non necessitano del parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., sempre che l'attività sia esercitata con le modalità ed entro i limiti di cui al precedente comma 1.  
**Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1**, oltre all'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S occorre sottoporre locali e impianti anche al parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

---

<sup>35</sup> La **Circolare della Prefettura di Modena del 1/2/1995 prot.151/2** aveva precisato che "... devono intendersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché autorizzati come "esercizio pubblico" ai sensi dell'art. 86 Tulp, svolgano, con particolare rilievo o come scopo principale, attività che si concretano palesemente in spettacoli o rappresentazioni destinate ad un pubblico che vi assiste in maniera diretta e non incidentale o casuale.

*Ne consegue che qualora si accerti che in tali luoghi ricorrano le circostanze suindicate è evidente che i titolari o gestori dei medesimi dovranno munirsi anche della apposita licenza di cui agli artt. 68 e 69 Tulp e quindi sottoporsi al parere di agibilità della C.P.V.L.P.S."*

<sup>36</sup> Si veda, in merito, la **circolare del Ministero degli Interni prot. 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del: 27/02/2014 Spettacoli dal vivo di portata minore- Richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.8.2013, n.: 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli artt. 68 e 69 TULPS.**

5. **Per l'organizzazione delle attività di cui al comma 1** devono, comunque, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare:

- a) per quanto riguarda **l'inquinamento acustico** disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico* e successive modificazioni, dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi* e dall'art. 4<sup>37</sup> del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, si applicano gli artt. 6 e 7 della deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04.2004 n. 673 *Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*, secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

Nella S.C.I.A., però, occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

- b) Per quanto riguarda il rispetto delle **norme sulla sicurezza**, è consentita l'installazione di **palchi o pedane per artisti**, muniti di:

- I) certificato di idoneità statica a firma del tecnico abilitato<sup>38</sup>;
- II) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato.

In alternativa a quanto previsto ai punti I) e II) si può presentare il collaudo statico, rilasciato da un tecnico abilitato.

---

<sup>37</sup> **L'art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227** *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*, prevede:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione **per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta **ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore** di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, *predisposta da un tecnico competente in acustica.*"

<sup>38</sup> E' fornito dalla ditta produttrice

- E' consentita, inoltre, l'installazione di **impianti elettrici**, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico)<sup>39</sup> dotati di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato.
- c) Per quanto attiene la **prevenzione incendi**, occorre che sia approntato un numero adeguato di idonei dispositivi antincendio (estintori).
6. Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del R.D. 635/1940, Regolamento del TULPS:
- a) salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli **allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni
  - b) la relazione tecnica di cui all'art. 7 del presente Regolamento riferita ad allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, può ritenersi valida per i due anni successivi<sup>40</sup>.
7. Non è prevista la presenza di addetti ai servizi di controllo di cui al precedente art. 2 co.1 lett. o), nei pubblici esercizi dove non si svolge ordinariamente l'attività di intrattenimento e/o spettacolo.<sup>41</sup>
8. In caso sia necessario acquisire il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., i pareri sul progetto e di agibilità relativi agli allestimenti temporanei verranno rilasciati entro 30 giorni complessivi dal ricevimento della documentazione completa da parte della Commissione.

## Art. 12 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

---

<sup>39</sup> Si veda il **D.M. 19/8/1996**:

*"art. 1 co.2 lett. a) "Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto; ....*

Titolo IX. Luoghi e spazi all'aperto

*L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.*

*L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio."*

<sup>40</sup> **V. Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002**: "...relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che attestati la conformità dell'allestimento alle regole tecniche. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il comma 3 dell'articolo 141, esonera la Commissione dagli adempimenti di verifica delle condizioni di sicurezza, ma non dal controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte".

<sup>41</sup> **La circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010**

*"Quesiti interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr.94" prevede "Devono ritenersi ... essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo"*

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di strutture ed attrezzature specificamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico, i luna park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale di cui al precedente art. 3 co. 1 lett. g) e i circhi **sono soggette all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS** da rilasciare con le modalità di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 o 8 o 9.
2. Le manifestazioni temporanee **non sono soggette all'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S.** qualora si svolgano all'aperto e non comportino l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento e contenimento del pubblico. Eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora devono, comunque, essere collocati in aree non accessibili al pubblico<sup>42</sup>.
3. Se le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti.  
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione, occorre, di volta in volta,
  - acquisire la relativa dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato,
  - presentarla al Comune prima dell'inizio della manifestazione,
  - tenerla a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Gli allestimenti di **singole attrazioni dello spettacolo viaggiante** di cui al precedente art. 3 co. 2 lettera r) insistenti in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata senza il parere di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., ma nel rispetto della normativa di settore e previa acquisizione della documentazione relativa alle verifiche e gli accertamenti previsti al precedente art. 7 commi 2 e 3.
5. Per lo svolgimento di manifestazioni con **carri allegorici**, l'organizzatore - almeno 30 giorni prima - deve presentare domanda di licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.  
Si applica la circolare del ministero degli Interni n. 114 del 1 dicembre 2009 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Si veda D.M. 19/8/1996 - Titolo IX, riportato alla precedente nota n. 41

<sup>43</sup>Circolare pubblicata nella GU n. 282 del 3-12-2009 che prevede:

**"SFILATE DI CARRI ALLEGORICI**

*Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;*

- *i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;*
- *le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);*
- *non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;*

6. Le domande di autorizzazione all'effettuazione delle manifestazioni temporanee di cui ai commi precedenti devono essere corredate dalla documentazione conforme a quella definita dal Comune, su proposta della Commissione di vigilanza.
7. Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del R.D. 635/1940, Regolamento del TULPS:
  - c) l'agibilità relativa agli **allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature** è valida per le manifestazioni il cui inizio avviene entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse;
  - d) la relazione tecnica di cui all'art. 7 del presente Regolamento riferita ad allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, può ritenersi valida per i due anni successivi<sup>44</sup>.
8. Nei casi previsti dal precedente comma 7, in occasione delle richieste di licenza o di presentazione della S.C.I.A. ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare:
  - a) per tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredata dello stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;
  - b) per gli impianti elettrici installati, compresi quelli per l'amplificazione sonora, dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato;
  - c) approntamento di idonei dispositivi antincendio (estintori).
9. Nei casi di reinstallazione del palco e/o delle altre strutture e/o degli impianti elettrici, è previsto comunque il sopralluogo da parte della Commissione per la verifica della conformità al progetto precedentemente approvato.

---

- *si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 6 marzo 2001 del Ministro dell'interno, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."*

Per le sfilate con carri allegorici o, comunque, adibiti al trasporto di maschere è opportuno, inoltre, prevedere l'utilizzo di automezzi omologati e targati – salvo che il percorso non si svolga su strada, ma in un circuito chiuso – e, in ogni caso, corredate da dichiarazione di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato.

<sup>44</sup> V. **Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002**: "...relativamente alla validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti temporanei, con capienza pari o inferiore a 200 persone, può sostanzialmente ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che attesti la conformità dell'allestimento alle regole tecniche. Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il comma 3 dell'articolo 141, esonera la Commissione dagli adempimenti di verifica delle condizioni di sicurezza, ma non dal controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte".

10. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, occorre far domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.
11. In relazione alla natura e alla capacità di attrazione dell'attività o dell'iniziativa potranno essere richieste dal Comune misure di sicurezza quali: presenza e/o accessibilità di mezzi antincendio e di pronto soccorso, presenza o reperibilità di un elettricista, transennamenti, barriere antipanico, rispetto di distanze.
12. Per quanto riguarda **l'installazione di impianti a gas metano o GPL** a servizio di cucine installate in strutture provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi in occasione di Sagre, fiere e altre manifestazioni, si fa riferimento alle *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi."* emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794.
13. In caso di manifestazioni temporanee organizzate da associazioni di volontariato, ONLUS o altri organismi senza fini di lucro (cioè da soggetti che non sono imprese), i pareri sul progetto e di agibilità relativi agli allestimenti temporanei verranno rilasciati entro 30 giorni complessivi dal ricevimento della documentazione completa da parte della Commissione.
14. Ai sensi dell'art. 4 co.1 bis del D.M. 06/10/2009 non è prevista la presenza di addetti ai servizi di controllo di cui all'art.2 co.1 lett. o):
  - a) nei circhi e nei luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
  - b) per gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché per quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 13 – Competizioni sportive su strada**

1. Le autorizzazioni per le competizioni atletiche e sportive con veicoli o animali su strada, come definite al precedente art. 2 co.1 lett. p), sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante il *"Nuovo codice della strada"* e, per le gare motoristiche, dalla legge della Regione Emilia Romagna 36/2002 e successive modificazioni.
2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni, comprese quelle a tutela della strada.
3. Il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. occorre per tutte le manifestazioni, che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo), o abbiano impianti e strutture specificatamente installate (palchi, tensostrutture, aree recintate, portali, ecc).
4. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione provinciale di vigilanza.  
Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

5. Le competizioni devono essere inserite nell'elenco Ministeriale relativo all'anno di svolgimento, previa domanda al Ministero dei trasporti e parere espresso dalle specifiche federazioni del CONI.
6. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria e obbligatoria e degli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, deve essere presentata all'ente competente attraverso procedura telematica del SUAP se prevista o ad altro ufficio comunale competente di riferimento, e cioè:
  - a) al Comune, se la competizione interessa solo strade comunali,
  - b) alla Provincia, se la competizione interessa strade di più comuni e/o strade provinciali,
  - c) alla Regione, se interesserà strade di più provincie.
7. La domanda dovrà essere valutata dalla commissione competente e ottenere i pareri degli enti di volta in volta coinvolti.
8. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle **gare di velocità con carattere competitivo** e prove speciali di rally (approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, conseguentemente, inserite nella relativa Circolare annuale per l'anno di pertinenza) è subordinato all'acquisizione del parere rilasciato, sulla base di quanto previsto al precedente co.4, dalla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 68/1962.<sup>45</sup> Tale parere deve essere integrato dai pareri obbligatori degli enti titolari delle strade (comune, provincia, regione, ANAS) e, se sono previste scorte, con il parere della Polizia Stradale.
9. Per lo svolgimento di **gare di regolarità con carattere non competitivo** non è prescritta l'acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il carattere di non competitività si deve chiaramente desumere dal **regolamento sportivo di gara**, che deve essere allegato alla domanda. Per lo svolgimento di gare di regolarità che assumono comunque carattere di spettacolo o di trattenimento, prevedendo l'installazione di strutture o impianti destinati allo stazionamento del pubblico, deve essere rilasciata la licenza ai sensi degli artt. 68,69 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) previa acquisizione del parere della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo quanto previsto al precedente co.4.

#### **Art. 14 - Composizione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

1. La Commissione è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi enti previsti dalla legge e, per quanto riguarda gli esperti in elettrotecnica, in acustica e gli altri membri aggregati, sulla base delle abilitazioni e delle competenze del personale dipendente dell'Ente o in base agli elenchi degli ordini e colleghi professionali.<sup>46 47</sup>

---

<sup>45</sup>Tale parere il cui fondamento è riposto sugli articoli 68 e 80 (agibilità per strutture ecc) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e 120 del R.D. 6.5.1940 n. 635, ha come oggetto la sicurezza del pubblico spettacolo e non va confuso con il collaudo del percorso di gara e delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 4 del Codice della Strada nei casi nei quali esso lo prevede come obbligatorio

<sup>46</sup>L'art. 141 bis del R.D.635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS, prevede che *“La commissione comunale di vigilanza .... è composta:*

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;*
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;*
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;*
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;*

2. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi<sup>48 49</sup>.
3. Qualora richiesto, la nomina del/i rappresentante/i degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni rappresentative del settore presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale. La designazione può riguardare uno o più dei seguenti settori:
  - a) cinema, teatri,
  - b) sale da ballo,
  - c) locali di spettacolo e/o trattenimento gestiti come attività secondaria
  - d) spettacoli viaggianti.
4. Qualora richiesto, la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di

---

*e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;*

*f) da un esperto in elettrotecnica.*

*Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare."*

<sup>47</sup> Con la **Risoluzione 5 marzo 2010** il **Ministero dell'Interno** "*Commissione di vigilanza comunale - Nomina (ipotesi assenza Comandante polizia municipale) altro soggetto, quale il Segretario Comunale incaricato direzione del Settore - Criteri per individuazione (come componente detta commissione) esperto in elettrotecnica.*" ha precisato:

*"... un'Amministrazione ha chiesto se in caso di carenza di personale e segnatamente del comandante, possa essere nominato nella Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo un altro soggetto, quale il Segretario comunale responsabile del servizio di polizia municipale.*

*Al riguardo, il Dipartimento della pubblica Sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale competente in materia, ha ritenuto che a tale nomina osti il dettato normativo di cui all'art. 141 bis del DPR 311/2001. Invero, detto articolo espressamente indica, alla lettera b), il Comandante del Corpo di polizia municipale o un suo delegato quale componente della predetta commissione. ...*

*Relativamente al caso in esame, si ritiene, pertanto, che il Comune potrà, in assenza della figura del comandante da nominare quale componente della citata commissione di vigilanza, associarsi con altri comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla predetta commissione. In alternativa le medesime funzioni potranno essere svolte dalla commissione provinciale di vigilanza.*

*Per quanto attiene l'ulteriore questione oggetto del quesito di cui trattasi, relativa ai criteri da seguire per la individuazione dell'esperto in elettrotecnica da nominare nella commissione in parola, si è dell'avviso che, in assenza di specifiche indicazioni normative, detto soggetto debba possedere una specifica qualificazione professionale in elettrotecnica nonché adeguata relativa esperienza."*

<sup>48</sup> Il **D.M. 18.03.1996 all'art.3** *Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi* prevede: "*... Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.*"

La **nota del Ministero dell'Interno n. 7001 del 02/04/2002** *Norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi* ha precisato:

*"In relazione alle segnalate esigenze di sicurezza degli impianti sportivi, si precisa che le norme del D.M. 18 marzo 1996, nella materia in oggetto, in materia, continuano a trovare applicazione anche a seguito delle disposizioni di semplificazione recate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte dallo stesso D.P.R. agli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, atteso che anche le nuove disposizioni (cfr. art. 141) rinviano alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Nondimeno, i riferimenti alle commissioni provinciali di vigilanza, contenuti nel predetto D.M. del 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 311 del 2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato."*

<sup>49</sup> Ai sensi dell'art. 3, co.1 lett. o) del presente Regolamento sono soggetti al parere di agibilità solo gli impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 dotati di aree destinate al pubblico.

persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale.

5. Le designazioni di cui ai commi 3 e 4 possibilmente avvengono, rispettivamente, di concerto fra le associazioni di categoria del settore e fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Il dirigente comunale competente istituisce l'ufficio di segreteria della Commissione e designa il responsabile del procedimento.
7. La Commissione rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo organo.
8. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.
9. La Commissione è convocata dal Presidente, con lettera inviata tramite PEC (o con altre modalità che verranno concordate con la Commissione) a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.  
Oltre i componenti della Commissione il Presidente, ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940 può invitare a partecipare alle singole riunioni, quali componenti aggregati, uno o più esperti in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.  
La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; sono fatti salvi i casi di motivata urgenza.
10. Entro il termine di cui al comma 9 deve essere informato della riunione della Commissione anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare memorie o ulteriori documenti e può parteciparvi anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.
11. Il componente effettivo della Commissione qualora impossibilitato a partecipare è tenuto ad informare direttamente il rispettivo membro supplente per la sostituzione.  
L'assenza protratta per tre volte di un componente della Commissione senza che sia possibile la partecipazione del membro supplente costituisce motivo di revoca della nomina.
12. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti, compresi quelli aggregati quando convocati.<sup>50</sup>  
Visto il tenore dell'art. 141 bis del R.D. 635/1940, l'assenza del/i rappresentante/i di cui ai commi 3 e 4 , regolarmente convocati, non inficia la validità della riunione, in quanto membri non obbligatori.
13. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
14. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.
15. Il parere della Commissione deve essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.

---

<sup>50</sup> Art. 141 bis co.7 comma 7 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) prevede: *"Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di **tutti i componenti**."* Nell'ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti.

Copia del verbale, trasmessa in via provvisoria al destinatario del provvedimento, è inviata tempestivamente al responsabile dello Sportello unico attività produttive o ad altro ufficio comunale competente di riferimento per i provvedimenti di competenza.

16. Qualora la Commissione Comunale non sia stata istituita o non possa validamente costituirsi,<sup>51</sup> si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

## Art. 15 – Controlli

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 635/1940 vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e che i sistemi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti.
2. Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Per i controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) effettuati su delega della Commissione provinciale ai sensi dell'art. 142 co. 8 del R.D. 635/1940, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale se istituita, individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
4. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale per i provvedimenti di competenza.

## Art. 16 - Spese di funzionamento della Commissione

1. In analogia con quanto previsto per le commissioni provinciali di vigilanza dall'art.1 co.440<sup>52</sup>della L. 27 dicembre 2013, n. 147, trattandosi dello svolgimento delle medesime funzioni, ai componenti della commissione comunale non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
2. Ai sensi dell'art. 80 co.2 del TULPS restano a carico di chi domanda la licenza le spese delle ispezioni effettuate su delega della CPVLPS nei soli casi previsti all'art.14 co.16 o 15 co.3 del presente regolamento quando il Comune, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici del luogo. In quest'ultimo caso, le spese

---

<sup>51</sup> L'art. 142 co. 1 del Regolamento del TULPS prevede: "Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e **quando la commissione comunale non è istituita** o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza**

<sup>52</sup> **L'art. 1 co.440 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),**

- modifica l'art. 12, co. 20, del D.L.95/2012, come convertito dalla L.135/2012, con l'aggiunta dei seguenti periodi: **«Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese».**

- stabilisce che **«Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge».**

e le modalità di pagamento sono fissate dal Comune con apposito atto, tenendo conto delle diverse tipologie di attività e manifestazioni.

### **Art. 17 - Norma transitoria**

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di vigilanza di cui all'art. 14 del presente Regolamento sono esaminate e concluse col procedimento in corso.
  2. All'entrata in vigore del presente Regolamento si procede ad una verifica dei procedimenti in corso, per i quali rimane competente la CPVLPS.  
Nel caso in cui vi siano procedimenti giacenti per i quali i richiedenti non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta si procede ad assegnare un termine per provvedere, avvisando che qualora la documentazione non pervenga nel termine assegnato, o qualora non sia presentata una motivata istanza, il procedimento sarà considerato concluso e archiviato
  3. Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione provinciale saranno di competenza della Commissione comunale, previa acquisizione di copia della documentazione d'interesse agli atti della Commissione Provinciale di Vigilanza
-

## ***Le principali norme di riferimento alla data del 31 gennaio 2015***

### **NORME GENERALI: normativa statale**

- ② Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18 Giugno 1931 n. 773);
- ② Regolamento di esecuzione al TULPS (R.D. 6 maggio 1940 n. 635);
- ② L. 18 marzo 1968, n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*;
- ② D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 *“Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali”* – in particolare l’articolo 19;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 6 luglio 1983 *“Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”* come modificato dal D.M. 28/8/1984;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 1983, *“Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”*;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 26 giugno 1984, *“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”*;
- ② Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Disciplina del procedimento amministrativo”*;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 06 marzo 1992, *“Norme Tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”*;
- ② D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *“Nuovo codice della strada”* – artt. 9 e 9 bis;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 1992, n. 569 *“Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”* ;
- ② Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 *Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»*;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 22 febbraio 1996 n. 261 *“Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”*;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 18/03/96, *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”*;
- ② Decreto Ministero dell’Interno 12 aprile 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”* ;
- ② Decreto Ministero dell’Interno 19 Agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo”*;
- ② Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”* (per quanto applicabile);
- ② D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”* – in particolare gli articoli 159 e 163;
- ② D.P.C.M. 12 Settembre 2000 (pubblicato sulla G.U. 303 del 30 Dicembre 2000) *“Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa”* in attuazione dell’ articolo 163 del D. Lgs. 112/1998;
- ② D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*;

- ② D.P.R. 06 Novembre 2002 n. 293 *“Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”*;
- ② D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. - Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”*<sup>53</sup>;
- ② Atto del 16 gennaio 2003 *“Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio”* ;
- ② D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 *“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”*;
- ② Decreto Ministero dell'Interno 15 marzo 2005 *“Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”* ;
- ② Decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”* ;
- ② Decreto del Ministero dell'Interno 9 marzo 2007, *“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;
- ② Decreto del Ministero dell'Interno 18.5.2007 *“Norme di sicurezza per attività di Spettacolo Viaggiante”*;
- ② D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* ;
- ② Legge n. 94 del 15.07.2009, *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”* dall'art.3 commi 7–13;
- ② Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, *“Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”*;
- ② D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*;
- ② Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2011 *“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”* come modificata e prorogata dalle ordinanze del Ministero della salute 4 settembre 2013 e 7 agosto 2014;
- ② D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- ② Decreto del Ministero dell'Interno del 18.12.2012 *“Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;

---

<sup>53</sup>L'art. 25 bis del DPR 313/2002 prevede: *“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”*

- ② D.L. 8 agosto 2013 n. 91 *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”* come convertito dalla Legge 7 ottobre 2013 n.112 – art. 7 *Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, co. 8 bis”*;
- ② Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* - art. 1 co. 440;
- ② Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2014 *“Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”*;

**PRASSI statale** (per quanto non riportato nelle note)

- ② Circolare del Ministero dell'Interno 15 Febbraio 1951 n. 16 *“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo in genere”*;
- ② Circolare del Ministero Turismo e Spettacolo n. 8912 del 20/01/1961, *“Norme di sicurezza per l'agibilità di piste destinate ad attività kartistica a carattere ricreativo”*;
- ② Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/09/1961 *“Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile”*;
- ② Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 02.07.1968 *“Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli”*;
- ② Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 23/01/1997 *“DM 19/08/1996 – Chiarimenti e indirizzi applicativi”*;
- ② Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno del 31/05/1996 n. 15 MI.SA. (96) *“Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai”*;
- ② Lettera Circolare del 21/09/2001 P1071/4109 *“Criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale del giuoco del “Bingo” – Precisazioni”*;
- ② Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 11/01/2001 n. 47/4109 *“Giuoco del “Bingo”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi”*;
- ② Circolare del Ministero dell'Interno n.17082/114 del 1° dicembre 2009 *“D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi applicativi”*;
- ② Circolare Prefettura di Modena n. 3729 del 15/3/2010 *“Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Indirizzi applicativi – Note Esplicative – Documento di Sintesi”*;
- ② Nota del Ministero dell'Interno del 15/10/2010 n. 4958/4109/29 *“Decreto ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e circolare 1 dicembre 2009, n. 17082/114 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali”*;
- ② Nota del Ministero dell'interno del 14/3/2013 n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) *“Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante”*;
- ② Circolare Prot. n°17082/114 del 11 giugno 2013 *“D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi”*;
- ② Nota del Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794 *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.”*;

- ② Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 del 24.12.2014 *“Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014”*;

## **NORME GENERALI: normativa regionale**

- ② L.R. Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 12 *“Ordinamento del sistema fieristico regionale”*;
- ② D.G.R. Emilia Romagna 4 luglio 2000 n.1089 *“Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 19 dicembre 2002, n. 36 *“Modifica dell'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n.14 *“Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 *“Norme a tutela del benessere animale”*;
- ② Delib. G.R. Emilia Romagna 27 marzo 2006 n. 394 *“Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 28 luglio 2006, n. 12 *“Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico”*;
- ② Delib.G.R. Emilia Romagna 14 maggio 2007 n. 647 *“Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delib.G.R. n. 394/2006”*;
- ② Delib. Ass. legislativa regionale Emilia Romagna n. 71 del 28 febbraio 2012, *“Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 7 novembre 2012, n. 11 *“Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne - art. 19 Impianti di pesca a pagamento”*;

## **NORMATIVA e PRASSI statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

- ② Legge 9 gennaio 1989 n.13 *“Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*;
- ② Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici. privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- ② D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- ② D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – parte II capo 3°*;
- ② Circolare del Ministero dell'Interno 1 marzo 2002, n. 4 *“Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”*;

## **NORMATIVA nazionale e regionale in materia ACUSTICA**

- ② D.P.C.M. del 01/03/1991, *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;
- ② Legge n. 447 del 26/10/1995, *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- ② D.P.C.M. del 14/11/1997, *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- ② D.P.C.M. del 05/12/1997, *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*;
- ② D. M. del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998, *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;
- ② D.P.C.M. del 31/03/1998 *“Atto di indirizzo e coordinamento, recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- ② D.P.C.M. del 16/04/1999, n. 215. *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;
- ② L.R. Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- ② Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 21/1/2002, n. 45, *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- ② Deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04.2004 n. 673 *Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- ② D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese – art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*;

## **Le Circolari in materia di SAFETY E SECURITY aggiornate all'8 agosto 2017**

Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;

Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017;

Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11991 del 20.7.2017;

Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001 del 28.7.2017;